

Comune di Sauze d'Oulx (Torino)

D.C.C. n. 12 del 29.04.2015 - Modifiche al regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

(omissis)
DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni alla deliberazione ed al regolamento vigente o riscrivendo il testo stesso come da allegato;

DI DARE ATTO che fino alla nomina della Commissione locale del paesaggio unificata rimane valido quanto determinato con deliberazione di CC n. 32/2009

DI DARE ATTO che non viene acquisito il parere contabile del responsabile del servizio finanziario e tributario, previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/200 n. 267, per mancanza di rilevanza contabile.

Successivamente ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C . n. 12 del 29 aprile 2015

Testo Approvato	Testo Modificato
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PESAGGIO VIGENTE</p> <p>Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il Paesaggio 1. E' istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Sauze d'Oulx ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32. 2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Sauze d'Oulx. 3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento. Art. 2. Composizione della Commissione</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTAZIONE COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO <i>(Commissione locale per il paesaggio)</i></p> <p>1. <i>Ai sensi della L.R. 1.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)" e della D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229, la Commissione locale per il paesaggio, è costituita a livello di Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea composta da 7 membri nominati dall'unione stessa e con le competenze ad essa specificatamente assegnate dagli artt 3 e 7 della LR 32/2008.</i></p> <p>2. <i>La commissione viene nominata con proprio atto all'interno dell'Unione dei Comuni. I membri saranno individuati</i></p>

1. La Commissione è composta da n.5 componenti nominati dalla Giunta Comunale, secondo i criteri definiti all'art.4 della L.R. 32/2008 e dalle D.G.R. del 1 dicembre 2008 n.34 10229 e del 16 dicembre 2008 n.58 10313, in particolare circa il criterio della multidisciplinarietà dei componenti della Commissione.

2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica se costituite o essere dipendenti dello Sportello Unico per l'edilizia.

3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

4. Ai lavori della Commissione possono assistere, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali. L'avviso di convocazione è comunicato a tal fine ai capigruppo consiliari.

Art. 3. Durata in carica della Commissione

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 180 giorni dal rinnovo degli organi comunali a seguito delle elezioni.

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

3. I componenti della Commissione decadono:

- a) Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
- b) Per assenza ingiustificata a tre sedute

garantendo alla Commissione una multidisciplinarietà (art 4 comma 2 della LR 32/2008) di competenze nell'ambito paesaggistico e dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle norme ed indicazioni contenute nei provvedimenti richiamati al primo comma ed a cui si rimanda anche in ordine alle incompatibilità ed all'effettivo esercizio delle funzioni. La commissione locale per il paesaggio dura in carica un triennio; la Commissione conserva comunque le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

3. La commissione locale per il paesaggio dell'unione è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono validamente assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente di volta in volta nominato.”

consecutive.

4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Funzionamento della Commissione per il Paesaggio

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.

2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari.

3. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, che può essere il Responsabile del relativo procedimento.

4. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.

6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

~~quando appalti la realizzazione dell'opera;
quando sia parente od affine entro il quarto
grado del richiedente o del progettista.~~

~~7. La Commissione esprime i propri pareri, a
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto,
sulla base di adeguata istruttoria esperita
dall'ufficio comunale competente; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.~~

~~8. La Commissione, con decisione assunta a
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto,
ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o
suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di
eseguire sopralluoghi collegiali.~~

~~9. La Commissione deve sempre motivare
l'espressione del proprio parere, anche in
relazione alle risultanze della relazione
istruttoria.~~

~~10. Il segretario della Commissione redige il
verbale della seduta. Il verbale deve indicare il
luogo e la data della riunione; il numero e i
nominativi dei presenti; il riferimento
all'istruttoria della pratica o all'argomento
puntuale trattato; il parere espresso con la
relativa motivazione o la richiesta di
integrazioni o supplementi istruttori; l'esito
della votazione e, su richiesta dei membri,
eventuali dichiarazioni di voto.~~

~~11. Il verbale è firmato dal segretario estensore e
dal Presidente della Commissione ed è allegato
in copia agli atti relativi.~~